



# **COMUNE di COMANO TERME**

(Provincia di Trento)

## **REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL GAS MEDIANTE RETE ALIMENTATA A GNL**

Approvato con deliberazione n 5 del Consiglio Comunale di data 20.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dott. Nicola Dalfovo -

# **INDICE**

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL GASERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>2</b>
<b>ART. 1 - OGGETTO</b>	<b>4</b>
<b>PARTE II - IMPIANTO ESTERNO E MISURATORI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - MODALITA' PER ALLACCIAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 NUOVE URBANIZZAZIONI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 - ESECUZIONE LAVORI, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ESTERNO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 – RIMOZIONE IMPIANTO ESTERNO SU RICHIESTA DELL'UTENTE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - DIVIETO ALL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 – MISURATORI E ALLOGGIAMENTO CONTATORE</b>	<b>6</b>
<b>PARTE III - IMPIANTO INTERNO E REGOLE PER LA SOMMINISTRAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>ART. 8 - IMPIANTO INTERNO</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 - LIMITI NELLA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS</b>	<b>9</b>
<b>ART. 10 - USI DEL GAS</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 - CONTROLLI</b>	<b>10</b>
<b>PARTE IV - CONDIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>ART. 12 - RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DEL GAS</b>	<b>10</b>
<b>ART. 13 - TRASFERIMENTO - CESSIONE DELL'UTENZA</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14 - TARIFFE DI VENDITA E DIRITTI FISSI</b>	<b>12</b>
<b>ART. 15 - PAGAMENTI</b>	<b>13</b>
<b>ART. 16 - PROCEDURA DI MORA</b>	<b>13</b>
<b>ART. 17 - GARANZIA DEI PAGAMENTI</b>	<b>14</b>
<b>ART. 18 - COMUNICAZIONI E RECLAMI</b>	<b>14</b>
<b>PARTE V CONTENUTI ECONOMICI NON TARIFFARI</b>	<b>15</b>
<b>ART. 19 - CONTRIBUTI - DEPOSITO A GARANZIA</b>	<b>15</b>

## DEFINIZIONI

Per **ARERA** si intende **l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**. E' un'autorità formalmente indipendente che ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche, del gas e dell'acqua potabile, principalmente tramite la regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, del funzionamento dei mercati e la tutela degli utenti finali.

Per **Attivazione della fornitura di gas** si intende quell'intervento che consente al cliente di prelevare gas dalla rete per utilizzarlo nel proprio impianto (avviene a valle dell'allacciamento dell'impianto domestico alla rete locale di distribuzione).

Per **Cliente Business** si intende l'Utente persona giuridica.

Per **Cliente Domestico** si intende l'Utente persona fisica.

Per **Concessionaria** si intende l'ente esercente il servizio pubblico di distribuzione del gas sulla base di qualunque titolo autorizzativo conferitogli dalla Pubblica Amministrazione.

Per **Contributo** si intende l'importo che l'Utente deve corrispondere alla Concessionaria a fronte delle opere ed attività necessarie per addivenire all'erogazione del gas.

Per **Convenzione** si intende lo strumento giuridico regolante i reciproci rapporti ed impegni tra Concessionaria ed Amministrazione Comunale anche per quanto riguarda aspetti aventi effetto sugli Utenti.

Per **Deliberazione ARERA 40/2014/R/gas** si intende la procedura stabilita dall'Autorità necessaria per la prima attivazione del gas o in seguito ad una modifica di un impianto già esistente.

Per **Fornitura o Somministrazione** si intende l'attività di erogazione del gas a cura della Concessionaria per mantenerlo con continuità disponibile all'Utente.

Per **Impianto esterno o Allacciamento** si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire gas all'utenza.

Esso viene eseguito a cura e criterio della Concessionaria che ne ha la detenzione e che può attuare le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante, da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

Per **Impianto interno**, si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o, per esso, dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

Per **Nuova Somministrazione** si intende l'attivazione dell'erogazione ad Utente in unità immobiliare presso la quale non sia già in atto attività di somministrazione.

Per **Subentro** si intende l'attivazione dell'erogazione, senza modifica di portata, ad altro Utente rispetto a quello per il quale era già in essere attività di somministrazione per la quale risulta ancora aperto il contatore.

Per **Voltura** si intende la modificazione dell'intestazione anagrafica all'interno dello stesso rapporto di somministrazione.

Per **Tubazione stradale** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal deposito di stoccaggio, portano il gas agli impianti di derivazione di utenza. Esso viene eseguito a cura e criterio della Concessionaria che ne ha la determinazione e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

Per **Utente** si intende la persona fisica o giuridica che intende usufruire o usufruisce del servizio di fornitura del gas.

Per **Utenza privata** si intende l'utenza per uso domestico, industriale, artigianale e commerciale, diversa dall'Utenza pubblica.

Per **Utenza pubblica** si intende l'utenza degli immobili del Comune e l'utenza degli immobili di enti pubblici comunali, di Società pubbliche, di organismi o altri soggetti ai

quali il Comune partecipi ovvero in ogni modo contribuisca economicamente, quali ad esempio le Terme di Comano e il Grand'Hotel.

## **PARTE I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento ha ad oggetto il servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Comano terme mediante rete alimentata a GNL.

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato dal Concessionario in accordo con il Concedente nel corso della Concessione per tener conto di nuove eventuali situazioni legate a nuove esigenze dell'utenza.

## **PARTE II - IMPIANTO ESTERNO E MISURATORI**

### **ART. 2 - MODALITA' PER ALLACCIAMENTO**

1. Per ottenere la fornitura del gas in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta del gas fino al misuratore di utenza - l'Utente, deve presentare richiesta alla Concessionaria, nelle forme previste dal presente Regolamento, affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. L'Utente che non sia proprietario dell'immobile o che abbia l'immobile in comproprietà, dovrà procurarsi dal proprietario o dai comproprietari l'autorizzazione o consenso scritto per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà e per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Tale autorizzazione dovrà essere prodotta contestualmente all'accettazione dell'offerta di cui al comma 2.
2. A tale scopo la Concessionaria, accettata la domanda a termine di convenzione e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un'offerta valida 60 gg., salvo diversa specifica indicazione, pari all'ammontare del contributo calcolato secondo le modalità definite all'art. 19. Il pagamento del contributo in conto capitale a carico dell'Utente dovrà essere versato contestualmente all'accettazione dell'offerta o, in alternativa, su concessione del distributore, potrà essere versato entro e non oltre 20 gg dalla data dall'emissione della fattura.

Non si richiede il versamento di un contributo di allacciamento all'Utenza pubblica. La Concessionaria indicherà, nei limiti stabiliti dalle determinazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ed in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data di inizio dei lavori che

resta, in ogni caso, subordinata alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli occorrenti permessi di passaggio delle tubazioni ove necessari. In mancanza di dette autorizzazioni, la Concessionaria avrà il diritto di non realizzare i lavori restituendo il contributo eventualmente già versato.

I lavori saranno effettuati esclusivamente dalla Concessionaria, con personale proprio o tramite imprese, esclusivamente da essa designate, con diritto a richiedere all'Utente il concorso della spesa, in base al preventivo e nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 3 - NUOVE URBANIZZAZIONI NON PREVISTE DA CONVENZIONE**

Nel caso di nuove urbanizzazioni le richieste di preventivi per la realizzazione di estensioni di reti di distribuzione devono essere corredate da 3 copie dei progetti di lottizzazione approvati dal Comune e da una copia del disciplinare della lottizzazione stipulato con il Comune.

L'estensione della rete resta subordinata al che sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un Utente per ogni 5 metri di nuova tubazione e sulla rete di primo impianto sia attivo almeno il 65% degli utenti potenziali.

Per gli sviluppi da effettuarsi in zone in cui si estendano con continuità i fabbricati dell'abitato, senza tuttavia il verificarsi di entrambe le condizioni di cui al comma precedente, potranno essere presi accordi con i richiedenti per il rimborso delle spese occorrenti per la realizzazione delle estensioni.

La ripartizione degli oneri che riguarderanno sia l'estensione della rete sia l'eventuale adeguamento delle strutture a monte preesistenti, sarà oggetto di trattativa fra le parti richiedenti e la Concessionaria.

### **ART. 4 - ESECUZIONE LAVORI, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ESTERNO**

L'impianto esterno, che rimane di proprietà della Concessionaria, fino al contatore compreso viene eseguito a cura e criterio della Concessionaria che ne rimane detentrica e responsabile a tutti gli effetti e che provvede, con diritto esclusivo, ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercizio secondo le necessità del servizio, con acquisizione gratuita delle occorrenti servitù.

### **ART. 5 - RIMOZIONE IMPIANTO ESTERNO SU RICHIESTA DELL'UTENTE**

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo articolo 13, dei contratti di fornitura gas - e rimborsare la Concessionaria delle spese sostenute per la rimozione.

## **ART. 6 - DIVIETO ALL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO**

Non è consentito all'Utente, né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere e lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio gas o violare le normative vigenti per la sicurezza degli impianti e degli apparecchi. L'esecuzione di opere che abbiano comunque ad interferire con l'impianto esterno del gas dovrà essere preventivamente consentita in forma scritta dalla Concessionaria. Ove ne esistano i presupposti la Concessionaria potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'Utente o del Proprietario, addebitandogli le spese relative ai lavori.

La Concessionaria qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno od i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura. Nessuna responsabilità per danni ad utenti e/o terzi, o a qualunque altro titolo, potrà essere attribuita o imputata alla Concessionaria in conseguenza delle manomissioni, alterazioni o danneggiamenti di cui al primo periodo del presente capoverso, di cui rispondono esclusivamente gli autori responsabili.

## **ART. 7 – MISURATORI E ALLOGGIAMENTO CONTATORE**

1. Ogni unità immobiliare deve essere dotata di singolo contatore, salvo il caso di riscaldamento centralizzato. La Concessionaria, prima di presentare un preventivo gratuito all'Utente, si riserva la facoltà di inviare un tecnico presso l'unità immobiliare affinché effettui opportuno sopralluogo al fine di valutare se vi sia la necessità di realizzare delle opere murarie per il corretto posizionamento del contatore.
2. Il contatore dovrà essere posizionato all'esterno degli edifici, in posizione protetta dagli agenti atmosferici e accessibile ai tecnici inviati dalla Concessionaria, in modo tale da poter consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e gli interventi necessari, anche in caso di assenza dell'Utente. L'installazione dei gruppi di misura dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni previste dalla norma UNI CIG 9036 circa il posizionamento degli stessi a seconda della diversa tipologia (singola esterna, singola interna, in batteria o in vano tecnico). Ai fini della sicurezza tanto dell'Utente che della Concessionaria, l'installazione del contatore dovrà essere posizionata ai sensi della normativa di settore nonché della normativa sulla sicurezza in vigore.
3. Una volta trovata la posizione per l'alloggiamento del contatore del gas, il cliente potrà eseguire le opere murarie necessarie di cui al comma 2. Se l'unità immobiliare

non è dotata di vano destinato a ospitare il contatore, il cliente dovrà provvedere al suo acquisto o alla sua costruzione.

Le dimensioni interne del vano non potranno essere inferiori alle misure di cm 55×30×30 e, nel caso in cui il regolatore sia collocato all'interno dell'alloggiamento, le dimensioni dovranno essere adeguatamente aumentate secondo le disposizioni della Concessionaria.

Gli apparecchi misuratori sono forniti all'utenza esclusivamente dalla Concessionaria che, anche nel corso del contratto, ne stabilisce a suo criterio l'ubicazione e la portata che sarà proporzionata agli apparecchi utilizzatori serviti.

Il misuratore è dotato dei prescritti sigilli dell'Ufficio Metrico e sui relativi rubinetti d'uscita ed entrata la Concessionaria avrà la facoltà di apporre i contrassegni ed i sigilli che riterrà necessari ed opportuni a tutela dei propri diritti.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e comunque utilizzi il gas senza averne titolo è soggetto al pagamento del gas consumato, calcolato sulla base delle evidenze in possesso della Concessionaria, con una maggiorazione del 50% degli importi così calcolati sulla base della tariffa applicabile, oltre al pagamento delle eventuali spese e penalità di cui all'art. 16 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere alla Concessionaria. Anche a seguito della formalizzazione del rapporto di utenza, l'Utente non potrà provvedere di propria iniziativa all'apertura del misuratore. La Concessionaria attiverà la fornitura come previsto dalla Deliberazione ARERA 40/2014/R/gas nei modi e tempi stabiliti; in caso di infrazione a questa disposizione la Concessionaria è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e l'Utente incorrerà in quanto previsto al comma precedente.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore; qualora l'Utente contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione, saranno a carico dell'Utente.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni conseguenti a danni a lui imputabili e, a richiesta della Concessionaria, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'Utente, la Concessionaria avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa.

E' fatto divieto all'Utente di spostare il misuratore dal luogo in cui la Concessionaria lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché ripetere la spesa di rimessa in pristino, la Concessionaria avrà il diritto di applicare una penale pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

L'Utente potrà richiedere verifica del corretto funzionamento del misuratore, pagandone le spese, così come previsto all'art. 19, salvo il caso in cui la verifica dimostri il malfunzionamento dello strumento.

### **PARTE III - IMPIANTO INTERNO E REGOLE PER LA SOMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 8 - IMPIANTO INTERNO**

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Proprietario dello stabile - o per esso dell'Utente, il quale dovrà servirsi di un installatore abilitato, che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle prescrizioni della Concessionaria. Inoltre l'installatore dovrà presentare alla Concessionaria propria dichiarazione di collaudo e conformità dell'impianto interno; solo dopo avere ottenuto tale dichiarazione la Concessionaria darà inizio alla somministrazione del gas, sempre che l'impianto non evidenzii difformità e/o difetti di esecuzione rispetto alle norme vigenti e senza che ciò comporti responsabilità per gli addetti della Concessionaria per difetti non riscontrati.

L'impianto interno resterà di proprietà dell'Utente che ne assumerà immediatamente la responsabilità dell'uso. L'Utente dovrà osservare nella manutenzione dell'impianto interno, di cui sarà unico responsabile, tutte le norme prescritte dalla normativa di settore competenti e tutte le disposizioni che la Concessionaria, d'accordo con il Comune, riterrà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica. La Concessionaria può verificare l'impianto prima che questo sia posto in servizio e/o ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Resta pertanto estranea e sollevata la Concessionaria da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di gas o da altri difetti o irregolarità, modificazioni o manomissioni, anche successive, dell'impianto interno.

L'Utente beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione ARERA 223/2016/R/gas. La Concessionaria addebiterà in un'unica soluzione annuale, l'importo secondo i criteri di cui all'art. 8 comma 1 della deliberazione ARERA 223/2016/R/gas, specificando la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas".

La Concessionaria si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura del gas qualora l'ubicazione o la natura degli apparecchi di utilizzazione risultasse pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon funzionamento del servizio.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'Utente. I responsabili di infrazioni quanto prescritto risponderanno e/o occorrendo manleveranno la Concessionaria di tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

## **ART. 9 - LIMITI NELLA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS**

La Concessionaria si impegna a fornire il gas, nei limiti della estensione della rete e della potenzialità degli impianti, a chiunque ne faccia richiesta. Con la firma della richiesta di somministrazione, l'utente si impegna ad accettare, senza riserve ed eccezione alcuna, le condizioni tutte della Convenzione di concessione e del presente Regolamento. L'utente, in riferimento alla Deliberazione ARERA 40/2014/R/gas, richiede con apposita documentazione l'attivazione della fornitura allegando Documenti Tecnici rilasciati dal proprio installatore (dichiarazione di conformità + allegati obbligatori).

Gli allegati saranno anche disponibili sul sito web del Concessionario.

La documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall'impresa distributrice per verificare se l'impianto a cui attivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza;

La fornitura del Gas sarà attivata solo dopo aver ricevuto esito positivo da parte dell'accertatore.

Il concessionario addebiterà il costo di attivazione in funzione della portata termica complessiva, espressa in kW(Q), dell'impianto di utenza in considerazione dei seguenti importi specificati dall'Art. 8 della Deliberazione ARERA 261/2014/R/gas stessa:

- **47 €** per portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW (impianto domestico);
- **60€** per portata termica complessiva tra 35 kW e 350 kW;
- **70€** per portata termica complessiva maggiore di 350 kW.

## **ART. 10 - USI DEL GAS**

L'Utente deve dichiarare all'atto della richiesta di somministrazione, l'uso che intende fare del gas.

E' vietata l'utilizzazione del gas per gli usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di somministrazione.

Ogni modifica negli utilizzi del gas deve essere preventivamente comunicata alla Concessionaria con le modalità di cui all'art. 12, lett. C). La Concessionaria provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione od a stipulare un nuovo contratto, nonché all'applicazione della relativa tariffa, alla fatturazione dei consumi secondo i valori corretti ed all'effettuazione dei relativi conguagli.

Nel caso in cui la variazione d'uso non sia stata comunicata dall'Utente, la Concessionaria, fatte salve ogni altra ragione ed azione giudiziaria, si riserva inoltre di sospendere la fornitura rimanendo impregiudicato il diritto di fatturare i consumi secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui l'Utente ha apportato la modifica, da dimostrare con atti documentali, o, in alternativa, dal

momento in cui è stata effettuata l'ultima lettura, sulla base dello storico dei consumi e/o di ogni altro elemento utile.

## **ART. 11 - CONTROLLI**

La Concessionaria può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative.

Al personale incaricato dalla Concessionaria, l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali per attività di ispezione e di lettura dei contatori, nonché per i controlli alle installazioni.

## **PARTE IV - CONDIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE**

### **ART. 12 - RICHIESTA DI NUOVA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS**

La richiesta di nuova somministrazione del gas è fatta dagli interessati servendosi degli appositi moduli, predisposti dalla Concessionaria, debitamente compilati in ogni loro parte.

A1) La richiesta di nuova somministrazione per i Clienti Domestici dovrà essere corredata da:

1. Carta d'Identità dell'intestatario della fornitura;
2. Codice fiscale dell'intestatario della fornitura;
3. Estremi del titolo edilizio e/o comunicazione al Comune per la realizzazione dell'intervento richiesto.
4. Numero di preventivo di allacciamento pagato.
5. Documentazione rilasciata dall'installatore del cliente (Allegati "H" & "I") al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla Delibera n. 40/2014/R/gas e successive modifiche ed integrazioni
6. autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679;
7. eventuali documenti per ottenere agevolazioni fiscali;
8. dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura ai sensi dell'art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004.

A2) La richiesta di nuova somministrazione per i Clienti Business dovrà essere corredata da:

1. Carta d'Identità e codice fiscale del legale rappresentante;
2. Partita IVA;
3. Certificato di Iscrizione Camerale o Visura Camerale in carta semplice;

4. Dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura ai sensi dell'art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004.
5. Estremi del titolo edilizio e/o comunicazione al Comune per la realizzazione dell'intervento richiesto.
6. Numero di preventivo di allacciamento pagato
7. Documentazione rilasciata dall'installatore del cliente (Allegati "H" & "I") al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla Delibera n. 40/2014/R/gas e successive modifiche ed integrazioni
8. Indirizzo di posta elettronica certificata;
9. Codice Destinatario;
10. Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679;
11. Eventuali documenti utili ad ottenere agevolazioni fiscali;

B) La richiesta di voltura nella somministrazione, che deve essere presentata contestualmente alla cessazione della precedente utenza, deve essere corredata, nel caso in cui la richiesta provenga da Cliente Domestico, dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 6) ,7) e 8) del punto A1. Nel caso di richiesta di subentro da parte di Cliente Business, la richiesta deve essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 9), 10) e 11) del punto A2. L'inadempimento comporterà l'accollo degli obblighi derivanti dal precedente contratto di somministrazione e dal presente regolamento. Per il perfezionamento del contratto, l'Utente dovrà corrispondere alla Concessionaria la "indennità di voltura" nella misura prevista dal presente regolamento.

Nel caso siano stati eseguiti lavori inerenti l'impianto, l'Utente dovrà provvedere a compilare e firmare l'allegato H/40 di cui alla Deliberazione ARERA 40/2014/R/gas e a far compilare e firmare l'allegato I/40 di cui alla Deliberazione ARERA 40/2014/R/gas dall'installatore che ha realizzato i lavori. L'attivazione della fornitura sarà subordinata all'accertamento documentale.

C) La richiesta di nuove condizioni di somministrazione (a titolo meramente esemplificativo: modifica dell'utilizzazione del gas, sconti applicabili, variazione degli apparecchi allacciati) deve essere corredata dei documenti di cui ai numeri: 1), 2), 7) e 8) del punto A1, se proveniente da Cliente Domestico, e dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 9) e 11) del punto A2, se proveniente da Cliente Business.

La richiesta di sostituzione del contatore per esigenze di maggior portata, qualora comporti adeguamento dell'impianto esterno, deve essere preceduta dal pagamento delle opere a ciò necessarie, secondo quanto previsto dalla Concessionaria. In tal caso deve essere corredata dell'attestato di pagamento e dei documenti di cui ai numeri: 1), 2), 7) e 8) del punto A1, se proveniente da Cliente Domestico, e dei

documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 9), 11) e 12) del punto A2, se proveniente da Cliente Business.

La somministrazione del gas ha inizio dal giorno dell'attivazione della fornitura da parte della Concessionaria. I diritti fissi così come stabiliti dalle tariffe approvate, saranno corrisposti dall'Utente anche se non consuma, come pure nel caso di contatore chiuso ancorché non disdettato.

Resta inteso che l'Utente potrà recedere in qualunque momento dal contratto di somministrazione, con preavviso di 30 giorni, che decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento del recesso da parte della Concessionaria. Il recesso dovrà essere effettuato tramite PEC o a mezzo raccomandata a.r., presso l'indirizzo della Concessionaria di cui all'art. 18.

La voltura del contratto di somministrazione comporta per il subentrante tutti gli obblighi dell'Utente cessante. La richiesta può essere effettuata tramite PEC o a mezzo raccomandata a.r., presso l'indirizzo della Concessionaria di cui all'art. 18.

La somministrazione del gas è in ogni caso concessa esclusivamente all'abitante dei locali, sia esso proprietario o locatario, o titolare dell'attività, e non ad altri.

#### **ART. 13 - TRASFERIMENTO - CESSIONE DELL'UTENZA**

In caso di trasferimento di abitazione o di cessazione dell'uso del gas, l'Utente dovrà darne avviso alla Concessionaria, onde possa procedere alla chiusura del contatore ed alla liquidazione delle somme dovute.

Non ottemperando a tale obbligo, l'Utente resterà direttamente responsabile presso la Concessionaria per il pagamento del gas che verrà consumato dai suoi successori, unitamente all'importo delle tasse ed accessori relativi e per qualsiasi danno che possa derivare al contatore.

Le persone che subentrano nei locali già forniti di contatore gas, prima di usufruirne, devono rivolgersi alla Concessionaria per sottoscrivere la richiesta di fornitura.

La Concessionaria ha facoltà, in caso di cessazione dell'uso del gas, di rimuovere la presa ed il contatore.

La Concessionaria è obbligata a dare esecuzione alla comunicazione di cessazione, fatta dall'utente, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione stessa.

#### **ART. 14 - TARIFFE DI VENDITA E DIRITTI FISSI**

Le tariffe per la fornitura del gas verranno stabilite dalla Concessionaria in applicazione delle normative vigenti ed in base ad esse potranno essere variate ed applicate. Ad esse sono da aggiungere i diritti fissi, le imposte, le accise e le tasse.

## **ART. 15 - PAGAMENTI**

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'Utente nei termini fissati, mediante versamento del dovuto nei modi previsti e indicati sulla bolletta.

Saranno emesse almeno quattro bollette all'anno. Potranno essere utilizzati sistemi di fatturazione ad acconto o a sola lettura. Le bollette di acconto sono stabilite come rata del consumo annuale presunto. Quelle conseguenti a lettura possono comportare anche l'eventuale conguaglio dei consumi presunti già fatturati in acconto.

Nel caso di fatturazione ad acconto l'Utente potrà chiedere, motivandola, la variazione dell'importo d'acconto per modifica del consumo presunto a base annuale, oppure potrà chiedere il conguaglio a metà anno fornendo l'autolettura del consumo.

Per gli Utenti con forti consumi (superiori ai 5.000 mc annui) saranno emesse fatture mensili.

Eventuali rettifiche in più o in meno degli importi saranno fatte dalla Concessionaria nei modi stabiliti dai provvedimenti ARERA.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine fissato sulla bolletta, l'Utente disporrà di ulteriori quindici giorni di tempo per provvedervi, trascorsi i quali la Concessionaria, previo avviso, potrà sospendere la fornitura, fatto salvo ogni diritto di farsi pagare quanto dovuto dall'Utente.

La fornitura sospesa per morosità non potrà essere riattivata se prima l'Utente non abbia pagato, oltre il suo debito per bolletta scaduta, anche le spese di chiusura e riattivazione secondo la tariffa in vigore, di cui all'art. 19 del presente regolamento.

La Concessionaria provvederà a richiedere i documenti previsti dalle Delibere vigenti e dalle Linee Guida CIG.

Per i ritardati pagamenti potrà essere applicata un'indennità calcolata secondo le delibere ARERA vigenti.

## **ART. 16 - PROCEDURA DI MORA**

In caso di mancato pagamento dal giorno successivo alla scadenza sarà applicata la prevista indennità di mora. Trascorsi 15 giorni, l'utente riceverà il preavviso scritto di sospensione, che potrà comunque essere preceduto da comunicazione verbale. L'Utente avrà a disposizione cinque giorni dalla data del preavviso per dimostrare l'avvenuto pagamento.

Trascorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta insoluta potrà essere emessa fattura con imputazione dell'indennità di mora.

Trascorsi 7 giorni dall'invio del preavviso, in assenza di riscontro del pagamento, sarà fissato un appuntamento per la chiusura del contatore. In caso di irreperibilità dell'utente il contatore potrà essere disconnesso dalla rete.

Entro 10 giorni dalla chiusura l'utente dovrà dare evidenza dell'avvenuto pagamento degli insoluti e delle eventuali successive fatture. Entro 3 giorni da ciò, la

Concessionaria provvederà alla riapertura del contatore le cui spese saranno addebitate sulla prima bolletta utile.

Trascorsi 10 giorni dalla chiusura del contatore, in assenza di riscontro del pagamento, sarà emessa fattura compensativa dei consumi e del deposito cauzionale comprensiva delle indennità di mora e delle spese di chiusura. Potrà essere fissato appuntamento per la rimozione del contatore ed avviate le procedure per il recupero dei crediti.

L'utente, data dimostrazione dell'avvenuto pagamento di consumi, di indennità e di spese, potrà riottenere l'erogazione previa sottoscrizione di nuova richiesta di fornitura. Qualora l'Utente dia evidenza dell'avvenuto pagamento della bolletta risultata erroneamente insoluta, successivamente all'emissione di bollette contenenti indennità di mora ed eventuali addebiti di spese, l'azienda provvederà a rettifica delle fatture ed alla restituzione di eventuali pagamenti in eccesso secondo quanto previsto dalla Concessionaria per tali eventi.

#### **ART. 17 - GARANZIA DEI PAGAMENTI**

Il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale calcolato secondo quanto stabilito all'art. 19 tenuto conto delle modalità di cui all'articolo 5, comma 2 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" di cui alla deliberazione ARERA 64/09/gas.

La Concessionaria potrà incamerare, in caso di inadempienza da parte dell'utente, tali depositi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio di ogni altra azione derivante dal presente regolamento e dalle Leggi in vigore.

Cessata l'utenza, il deposito, detratto quanto a qualsiasi titolo sia dovuto alla Concessionaria, sarà restituito con bolletta finale di conguaglio dei consumi.

#### **ART. 18 - COMUNICAZIONI E RECLAMI**

Reclami e richieste scritte possono essere presentati agli Uffici della Concessionaria ai seguenti recapiti:

**Liquigas S.p.A.**

**Via Milano, 15/I 26100 Cremona - Tel. 0372 532211 Fax 0372 532246**

**PEC: liquigas.vend@actaliscertymail.it**

Gli Uffici Tecnici o Amministrativi provvedono alle valutazioni ed a fornire risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento.

Apposito modulo è disponibile in ogni ufficio gas ed è predisposto per agevolarne la stesura e l'esame, ma l'Utente potrà ricorrere ad ogni forma di comunicazione scritta.

Qualora il Servizio Qualità rilevi carenze o addirittura la mancata risposta provvederà ad informare entro 30 giorni dal ricevimento per iscritto l'Utente informandolo circa: termini previsti per la risoluzione del reclamo, individuazione della struttura o della persona incaricata della pratica, indicazioni per l'ottenimento di maggiori informazioni. Quando l'esito delle verifiche sia sfavorevole all'Utente la risposta riporta le indicazioni per l'eventuale ricorso. L'Utente deve precisare se il reclamo comporta richiesta di Rettifica di fatture, di Restituzione di pagamenti o di Rimborso per inadempienza da parte dell'azienda degli specifici standard previsti dai provvedimenti ARERA la cui inosservanza comporti una penale. Solo in questo caso è tenuto a firmare il modulo. Segnalazioni e richieste di parere potranno anche essere verbali (allo sportello o telefoniche).

## **PARTE V CONTENUTI ECONOMICI NON TARIFFARI**

### **ART. 19 - CONTRIBUTI - DEPOSITO A GARANZIA**

1. Gli importi relativi ai contributi di allaccio, dovuti dagli utenti alla concessionaria, sono stabiliti dall'art. 17 della Convenzione sottoscritta in data 04.04.19 tra la Concessionaria e il Comune di Comano Terme.
2. Per chiusura e/o riattivazione contatore, per morosità o subentro **€125,00**
3. Per spostamento di contatore il contributo verrà fissato di volta in volta sulla base del costo dei materiali e delle prestazioni.
4. Prova di misura del contatore richiesta dall'Utente da eseguire con misuratore campione **€150,00**
5. Per la gestione amministrativa della Voltura (variazione della titolarità di una fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell'erogazione di gas) viene richiesto un importo pari a **€50,00**
6. Per la gestione amministrativa della voltura (l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto da parte del precedente cliente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore) viene richiesto un importo pari a **€50,00**
7. Attivazione fornitura (sulla base dell'Art. 8 della Deliberazione ARERA 261/2014/R/gas stessa):
  - **47€** per portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW (impianto domestico);
  - **60€** per portata termica complessiva tra 35 kW e 350 kW;
  - **70€** per portata termica complessiva maggiore di 350 kW.

L'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato annualmente, secondo l'indice ISTAT in accordo tra il Concedente e la Concessionaria.

Tutti gli importi precedentemente fissati, si intendono al netto dell'I.V.A. di Legge.